

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1214

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

---

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa sulla  
cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il  
Ministero della difesa della Repubblica italiana e il  
Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a  
Roma il 4 novembre 1994

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	4
Disegno di legge .....	»	6
Testo del <i>Memorandum d'intesa</i> .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali di difesa, con durata decennale, concluso tra il Ministero della difesa italiano e quello indiano, è stato firmato a Roma il 4 novembre del 1994.

Tale strumento normativo, ispirato dalla volontà di entrambe le Parti di promuovere la collaborazione nel settore dei sistemi di difesa, si inserisce in un ampio quadro di accordi in vari settori, già conclusi - o in via di finalizzazione - tra il nostro Paese e l'India, che rappresentano le fondamenta giuridiche per il potenziamento dei rapporti economici, culturali e scientifici.

Il *Memorandum* si propone di individuare e definire programmi di collaborazione per la produzione e manutenzione di equipaggiamenti per la difesa di entrambi i Paesi, promuovendo al contempo la ricerca e lo sviluppo delle reciproche tecnologie. La cooperazione promossa dal *Memorandum* in questione sarà in ogni caso conforme agli impegni assunti dai due Paesi in campo internazionale, nonché alle rispettive politiche, leggi e regolamenti nazionali; sono previste altresì, all'articolo 7, le misure di sicurezza necessarie a garantire il trattamento di materiali, progetti e informazioni classificati.

L'attuazione del *Memorandum* avverrà attraverso un Comitato misto - la cui costituzione è regolata dall'articolo 3 della *Memorandum* stesso - che si riunirà alternativamente in Italia e in India, con lo scopo di prendere in esame, oltre allo sviluppo e la coproduzione di sistemi di comune interesse, anche le possibilità di cooperazione congiunta su mercati terzi.

Tale Comitato, costituito da non più di sette membri per ciascuna delle Parti, assolverà anche alle seguenti funzioni:

sostenere la cooperazione industriale e facilitare i rapporti tra le industrie e gli Organi governativi delle Parti;

costituire, se del caso, Gruppi di lavoro composti da funzionari dei rispettivi Paesi o anche da rappresentanti di enti o industrie, secondo le diverse necessità.

Inoltre le Parti si impegnano a pubblicizzare, presso le proprie ditte interessate, il contenuto del presente *Memorandum*.

Per la soluzione delle controversie è previsto che il Comitato misto provveda attraverso consultazioni. Ove non si riesca a ricomporre le eventuali vertenze, esse saranno risolte per via diplomatica.

## RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione del *Memorandum* d'intesa tra l'Italia e l'India in materia di cooperazione sui materiali per la difesa la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato è l'articolo 3, che prevede la partecipazione al Comitato misto, incaricato dell'esame dei programmi operativi, che si riunirà alternativamente in India e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a *New Delhi*, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 giorni x 4 persone)	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 117, al cambio di lire 1.650 = lire 193.000, cui si aggiungono lire 58.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 251.000 viene ridotto di lire 64.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 187.000 x 4 persone x 4 giorni)	»	2.992.000

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata/ritorno Roma- <i>New Delhi</i> (lire 3.517.000 x 4 persone = lire 14.068.000 + lire 703.000 quale maggiorazione 5 per cento)	»	14.771.000
---	---	------------

Totale onere (art. 3)	L.	20.643.000
-----------------------	----	------------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a lire 20.643.000, in cifra tonda lire 21.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dall'applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 1, punto *a*) viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente;

i servizi di «assicurazione di qualità» (articolo 1, punto *e*) sono svolti dalle strutture già operanti del Ministero della difesa, che assicurano il controllo e la documentazione sugli *standard* di qualità; i relativi oneri sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;

la possibilità di istituire Gruppi di lavoro (articolo 5) riveste carattere eventuale e non richiede alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte potrà essere svolto dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e non comporta oneri aggiuntivi;

le eventuali visite di cittadini indiani presso enti o ditte costruttrici (articolo 7, comma *f*) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica indiana, fatto a Roma il 4 novembre 1994.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 a) del *Memorandum* stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**MEMORANDUM D'INTESA  
SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA  
TRA  
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA INDIANA**

Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica indiana da qui in avanti denominati "Parti":

- tenuto conto:** dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti da una più efficace collaborazione nel campo dei sistemi per la difesa, nel quadro della collaborazione in atto tra i due Paesi;
- nel desiderio:** di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;
- convenendo:** che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale.

Hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le Parti coopereranno nel campo dei materiali per la Difesa, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi, attraverso:

- a. individuazione e definizione di programmi di collaborazione per l'acquisizione di equipaggiamenti per la Difesa e per assistenza addestrativa e tecnica;
- b. incoraggiamento della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e relative tecnologie;
- c. acquisizione reciproca dei materiali per la Difesa direttamente dalle Ditte produttrici ed industrie delle Parti;
- d. sostegno della cooperazione industriale tra le Società e gli Organi Governativi dei due Paesi, nel settore dei materiali per la Difesa;
- e. fornitura di servizi di assicurazione di qualità incluse specifiche, standard e relativa documentazione da parte dei rispettivi Ministeri della Difesa per contratti che facciano riferimento specifico al presente Memorandum.

#### ARTICOLO 2

Le Parti incaricano dell'attuazione generale del presente Memorandum rispettivamente il Segretario Generale della Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti della Repubblica italiana e il Segretario del Ministero della Difesa della Repubblica indiana. Per un proficuo coordinamento delle attività, le Parti designeranno Punti di Contatto in ciascun Ministero della Difesa che riferiranno alle Autorità incaricate della relativa attuazione.

#### ARTICOLO 3

Per l'attuazione del Presente Memorandum le Parti concordano di costituire un Comitato Misto comprendente non più di sette membri per ciascuna Parte.

Esso si riunirà secondo quanto convenuto dalle Parti, alternativamente in Italia ed in India.

Il Comitato Misto sarà presieduto alternativamente dal Segretario Generale/DNA del Ministero della Difesa italiano e dal Segretario del Ministero della Difesa indiano, nell'intesa che sarà il Paese ospitante a presiedere la riunione.

#### ARTICOLO 4

Il Comitato Misto assolverà alle seguenti funzioni:

- a. individuare e definire i settori di possibile collaborazione, attraverso:
  - (i) concorso allo studio ed alla definizione dei requisiti tecnici ed operativi dei sistemi d'arma;
  - (ii) sostegno e promozione della cooperazione industriale, comprese le attività di coproduzione;
- b. facilitare i rapporti tra le Industrie e gli Organi governativi da ambo le Parti;
- c. definire il supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
- d. fare il possibile per accelerare il rilascio delle licenze di esportazione da parte dei rispettivi Governi riguardanti materiali, software, assistenza tecnica e servizi per i contratti in vigore fra industrie od Enti governativi.

#### ARTICOLO 5

Il Comitato Misto potrà costituire Gruppi di Lavoro composti da rappresentanti dei due Paesi come necessario. I Gruppi di Lavoro potranno includere funzionari competenti di altri Dicasteri, Enti governativi o Industrie, secondo opportunità.

Tali Gruppi di Lavoro riceveranno direttive dal Comitato Misto e ad esso riferiranno circa gli esiti del loro lavoro.

#### ARTICOLO 6

Ciascuna Parte informerà gli Enti/Industrie del proprio Paese del contenuto del presente Memorandum e darà ogni possibile assistenza entro i limiti delle rispettive leggi e regolamenti.



ARTICOLO 7

- a. Ciascuna parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Memorandum, secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla parte originatrice.
- b. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:
- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <u>Repubblica Italiana</u>    | <u>Repubblica Indiana</u> |
| SEGRETO o SECRET              | SECRET                    |
| RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL | CONFIDENTIAL              |
| RISERVATO o RESTRICTED        | RESTRICTED                |
- c. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Memorandum.
- d. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo sia degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.
- e. Qualora le informazioni classificate scambiate nell'ambito di questo Memorandum riguardino Industrie ed Enti differenti dalle Parti, dovranno essere definite specifiche modalità per la loro trattazione fra le Autorità responsabili dei due Paesi.
- f. Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti e/o Ditte sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.
- Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del Segreto.

ARTICOLO 8

Le due Parti esamineranno ed adotteranno di comune accordo le decisioni più opportune su problemi e/o argomenti riguardanti:

- co-sviluppo e coproduzione di sistemi di comune interesse;
- inviti a Paesi terzi a partecipare a progetti comuni;
- richieste provenienti da Paesi terzi per partecipare a progetti comuni.

**ARTICOLO 9**

Il presente Memorandum, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della collaborazione fra i due Paesi.

**ARTICOLO 10**


Qualsiasi chiarimento o controversia in merito all'interpretazione o applicazione del presente Memorandum dovrà trovare soluzione attraverso la consultazione fra le Parti nell'ambito del Comitato Misto e quindi, se necessario, mediante canali diplomatici.

**ARTICOLO 11**

- a. Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno scambiate comunicazioni dell'avvenuto espletamento delle relative procedure all'uopo previste dai rispettivi ordinamenti.
- b. Il presente Memorandum rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni a meno che una delle due Parti non notifichi a quell'altra, per iscritto e con un preavviso di sei mesi, il proprio intendimento di recesso.
- c. In caso di recesso dal presente Memorandum, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 7.
- d. Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti.


Fatto a Roma il 4 novembre 1994, in due originali in lingua italiana, inglese ed hindi. I testi sono ugualmente autentici. In caso di dispute, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE  
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI



Generale Franco ANGIONI

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA INDIANA  
L'AMBASCIATORE DELL'INDIA



KULDIP SAHDEV